



COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

**ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E BEVANDE**

(Legge regionale 26 luglio 2003 n. 14 e Delibera Giunta
Regionale n.1879/2009)

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.09.2011

Indice

TITOLO I

Obiettivi della programmazione e Indirizzi generali

- Art. 1 *Obiettivi della programmazione comunale*
Art. 2 *Indirizzi generali di disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*

TITOLO II

Criteri di programmazione e ambito di applicazione

- Art. 3 *Suddivisione del territorio comunale in zone*
Art. 4 *Oggetto di applicazione dei nuovi criteri di programmazione*
Art. 5 *Requisiti minimi richiesti per la Zona 1 “Castello”*
Art. 6 *Requisiti minimi per la Zona 2 “Restante Territorio Comunale”*
Art. 7 *Ambito di applicazione*
Art. 8 *Attività di somministrazione di alimenti e bevande escluse dai criteri di programmazione*
Art. 9 *Autorizzazioni rilasciabile in deroga ai criteri comunali in attuazione delle direttive regionali*

TITOLO III

Tipologie particolari di attività

- Art. 10 *Attività stagionali*
Art. 11 *Autorizzazioni temporanee*

TITOLO IV

Disposizioni in merito allo svolgimento dell'attività

- Art. 12 *Disciplina dei piccoli trattenimenti*
Art. 13 *Somministrazione di bevande alcoliche*
Art. 14 *Utilizzo di aree esterne*

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali e norme di rinvio

- Art. 15 *Disciplina transitoria*
Art. 16 *Disposizioni finali e validità dei presenti criteri*
Art. 17 *Norme di rinvio*

TITOLO I - OBIETTIVI E INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 Obiettivi della programmazione comunale

1. Le presenti disposizioni definiscono i criteri di programmazione da osservare per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, secondo le finalità ed i principi generali fissati dalla legge della Regione Emilia-Romagna del 26 luglio 2003 n. 14 e dalla delibera G.R. n.1879 del 23.11.2009.

Art. 2 Indirizzi generali per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. La fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande deve avvenire sulla base delle direttive generali regionali, approvate con delibera di Giunta Regionale n.1879 del 23.11.2009, come adeguate ai principi introdotti dal decreto legge 4 luglio, n. 223 convertito nella legge 248 del 4 agosto 2006 e segnatamente quanto disposto dall'art. 3 "Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale", nonché ai successivi indirizzi consolidati della giurisprudenza amministrativa.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non è sottoposto a "contingenti di superficie", "parametri numerici" e "distanze minime" fra esercizi, sulla base di quanto previsto dalle direttive di cui al comma 1 succitato;
3. Il superamento dei parametri numerici deve garantire, nel rispetto della libertà imprenditoriale, una congrua sostenibilità sociale ed ambientale con riferimento anche alla tutela dei residenti.
4. Con i presenti criteri, il Comune persegue finalità di interesse generale e mira ad introdurre nuovi criteri qualitativi con l'obiettivo di qualificare l'offerta di somministrazione con fattori di qualità delle strutture, dei locali e della gestione.

5. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, nel rispetto di:
- requisiti personali morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività;
 - norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia e urbanistica e norme sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
 - norme previste in materia igienico-sanitaria e di inquinamento acustico;
 - norme in materia di sicurezza con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di misure di prevenzione antincendio;
 - norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n.564 e successive modifiche, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico;
6. Fatti salvi i casi di non applicabilità ed esclusione previsti nel presente atto o, comunque, previsti dalla normativa vigente, di norma l'insediamento, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire altresì nel rispetto dei requisiti fissati nei presenti criteri di programmazione.

TITOLO II –CRITERI DI PROGRAMMAZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 Suddivisione del territorio comunale in zone

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti "Criteri" il territorio comunale viene suddiviso, in ragione delle diverse caratteristiche anche da un punto di vista storico-ambientale, nelle seguenti zone:

- Zona 1 "Castello", come individuato nella cartografia allegata;
- Zona 2 "Restante territorio comunale".

Art. 4 Oggetto di applicazione dei nuovi criteri di programmazione

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i nuovi criteri sono stabiliti come requisiti minimi ed obbligatori in relazione alla zonizzazione del territorio comunale (Castello e Restante Territorio Comunale) e riguardano di norma, nel rispetto dei casi previsti ai successivi art.5 e art.6 , le richieste, o SCIA a seconda del caso, presentate dagli operatori di seguito indicate:

- a) nuove aperture, anche nel caso di attivazione di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti;
- b) trasferimenti di sede, anche in locali esistenti alla data di approvazione dei presenti nuovi criteri;
- c) realizzazione di opere edilizie strutturali (*soggette a titoli abilitativi*) - che comportino un aumento di superficie dei locali nei quali sono insediate - escluse quelle riguardanti:
 - abbattimento barriere architettoniche
 - abbattimento inquinamento acustico
 - adeguamento a prescrizioni dell'Azienda USL.

2. In caso di cessazione di un esercizio esistente, il riutilizzo degli stessi locali per l'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione può avvenire solo nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti nei presenti criteri.

3. Nei casi di cui al comma 1 e fatti salvi i casi di esclusione e di deroga, è obbligatorio già al momento della richiesta dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, a seconda dei casi, il possesso dei requisiti di cui ai nuovi criteri di programmazione.

4. Il possesso ed il mantenimento dei criteri potranno essere soggetti a controlli e verifiche sia preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione sia nella fase di apertura e successiva gestione dell'attività. I medesimi devono comunque sussistere al momento dell'inizio dell'attività anche in caso di apertura a seguito "silenzio-assenso" dell'Amministrazione Comunale.

5. La perdita accertata dei requisiti individuati nel presente atto, ad esclusione di quelli relativi alla sostenibilità ambientale e alla tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore, comporta, ai sensi dell'art. 15 comma 3 lett. b) della L.R. n. 14/2003, la revoca dell'autorizzazione previo avvio del relativo procedimento amministrativo secondo le disposizioni di Legge con contestuale fissazione di un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.

Art. 5 Requisiti minimi richiesti per la Zona 1 "Castello"

1. I requisiti minimi richiesti per l'insediamento degli esercizi nella Zona "Castello" sono inseriti nella tabella di seguito riportata sulla base dell'obiettivo perseguito, del singolo requisito richiesto e dei casi di assoggettabilità allo stesso:

REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA ZONA CASTELLO (Area di interesse storico-ambientale)		
OBIETTIVI	REQUISITI	ASSOGGETTABILITA'
1. Funzionalità, adeguatezza e qualità dei locali	a) Dotazione di un servizio igienico, fermo restando il possesso, in relazione allo svolgimento della specifica attività somministrazione intrapresa, di ulteriori dotazioni al riguardo previste in materia igienico-sanitaria; b) dotazione di almeno una zona destinata alla somministrazione, oltre all'ingresso principale, con i requisiti di accessibilità per i diversamente abili;	<ul style="list-style-type: none"> • <u>nuove aperture</u> (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti); • <u>modifiche edilizie strutturali che comportino un aumento di superficie dei locali</u> • <u>trasferimento</u>, anche di attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri <p>Il rispetto del suddetto requisito dovrà essere certificato/asseverato da Tecnico abilitato a tale funzione.</p>
2. Funzionalità e adeguatezza dell'area	a) Dovranno sussistere gli standard di parcheggio qualora previsti dagli strumenti urbanistico-edilizi vigenti; b) Dovranno essere disponibili adeguate aree per le operazioni di carico/scarico merci e a tal fine al momento della presentazione della domanda o SCIA, a seconda dello specifico caso, dovrà essere indicata l'area destinata alle operazioni di carico e scarico.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>nuove aperture</u> (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti); • <u>trasferimento</u>, anche di attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di

			<p>approvazione dei nuovi criteri</p> <p>Il rispetto del suddetto requisito dovrà essere certificato/asseverato da Tecnico abilitato a tale funzione</p>
3.	<p>Tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore</p>	<p>a)Qualora si installino sorgenti sonore significative, obbligo di presentazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95, della documentazione <u>previsionale</u> di impatto acustico sia per il locale che per le aree esterne utilizzate per la somministrazione, redatta ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 673/2004 da tecnico competente in acustica ai sensi di legge.</p> <p>b)Qualora non si installino o non siano comunque presenti sorgenti sonore significative è fatto obbligo al titolare/legale rappresentante dell'attività presentare apposita autocertificazione attestante l'assenza di sorgenti sonore significative sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>nuove aperture</u> (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti); • <u>modifiche edilizie strutturali che comportino un aumento di superficie dei locali</u> • <u>trasferimenti in altri locali.</u> <p>Il requisito di cui al punto a) deve essere asseverato da Tecnico abilitato a tale funzione.</p>
4.	<p>Sostenibilità ambientale</p>	<p>Nell'esercizio dell'attività dovranno essere adottate in modo continuativo le seguenti pratiche di sostenibilità ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione di elettrodomestici a risparmio energetico; - non utilizzo di stoviglie di plastica in materiale non biodegradabile; - rispetto delle modalità di raccolta dei rifiuti fissate dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il gestore del Servizio. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>nuove aperture</u> (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti); • <u>modifiche edilizie strutturali che comportino un aumento di superficie dei locali</u> • <u>Trasferimenti in altri locali, anche se di attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri.</u> <p>Il rispetto di quanto indicato dovrà essere</p>

			autocertificato dal titolare/legale rappresentante
5.	Rispetto della tipologia architettonica	Rispetto delle tipologie architettoniche proprie dell'area di riferimento, ivi comprese le caratteristiche di insegne e arredi. (Lo stesso requisito deve essere soddisfatto per le distese esterne su area pubblica e/o privata).	<ul style="list-style-type: none"> • La presentazione delle richieste di apertura, trasformazione, e/o modifica edilizia per l'esercizio di attività di somministrazione sarà sottoposta al parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, che si potrà avvalere del parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio; <p>Il rispetto di quanto indicato dovrà essere autocertificato dal titolare/legale rappresentante</p>
6.	Qualità di erogazione del servizio	<ul style="list-style-type: none"> a) Prevalente somministrazione prodotti tipici locali b) Prevalente vendita di prodotti alimentari ed artigianali tipici locali (nel venga effettuata la vendita) c) Indicazione di tutte le informazioni relative ai prodotti e relativo listino prezzi, oltre che nella lingua italiana, in lingua inglese e tedesca; d) Assicurare all'interno del locale uno spazio riservato alle informazioni turistiche locali 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Nuove aperture</u> (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti); • <u>modifiche edilizie strutturali che comportino un aumento di superficie dei locali</u> • <u>Trasferimenti in altri locali</u>, anche se di attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri <p>Il rispetto di quanto indicato dovrà essere autocertificato dal titolare/legale rappresentante</p>

Le modalità di erogazione del servizio indicate al punto 6 della suddetta tabella dovranno essere inserite come prescrizioni nell'atto autorizzativo.

Art. 6 Requisiti minimi per la zona 2 “Restante Territorio Comunale”

1. I requisiti minimi richiesti per l'insediamento degli esercizi nel Restante Territorio Comunale sono inseriti nella tabella di seguito riportata sulla base dell'obbiettivo perseguito, del singolo requisito richiesto e ai casi di assoggettabilità allo stesso.

REQUISITI MINIMI RESTANTE TERRITORIO COMUNALE		
OBIETTIVI	REQUISITI	ASSOGGETTABILITA'
1. Funzionalità, adeguatezza e qualità dei locali	<p>a) Dotazione di un servizio igienico, fermo restando il possesso, in relazione allo svolgimento della specifica attività somministrazione intrapresa, di ulteriori dotazioni al riguardo previste in materia igienico-sanitaria;</p> <p>b) dotazione di almeno una zona destinata alla somministrazione oltre all'ingresso principale, con i requisiti di accessibilità per i diversamente abili;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>nuove aperture</u> (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti); • <u>modifiche edilizie strutturali che comportino un aumento di superficie dei locali</u> • <u>trasferimento</u>, anche di attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri <p>Il rispetto del suddetto requisito dovrà essere certificato/asseverato da Tecnico abilitato a tale funzione.</p>
2. Funzionalità e adeguatezza dell'area	<p>a) Dovranno sussistere gli standards di parcheggio qualora previsti dagli strumenti urbanistico-edilizi vigenti;</p> <p>b) Dovranno essere disponibili adeguate aree per le operazioni di carico/scarico merci e a tal fine al momento della presentazione della domanda o SCIA, a seconda dello specifico caso, dovrà essere indicata l'area destinata alle operazioni di carico e scarico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>nuove aperture</u> (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti); • <u>modifiche edilizie strutturali che comportino un</u>

			<p><u>aumento di superficie dei locali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Trasferimenti in altri locali</u>, anche se di attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri. <p>Il rispetto del suddetto requisito dovrà essere certificato/asseverato da Tecnico abilitato a tale funzione.</p>
3.	Tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore	<p>a) Qualora si installino sorgenti sonore significative, obbligo di presentazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95, della documentazione <u>previsionale</u> di impatto acustico sia per il locale che per le aree esterne utilizzate per la somministrazione, redatta ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 673/2004 da tecnico competente in acustica ai sensi di legge.</p> <p>b) Qualora non si installino sorgenti sonore significative è fatto obbligo al titolare/legale rappresentante dell'attività presentare apposita autocertificazione attestante l'assenza di sorgenti sonore significative sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>nuove aperture</u> (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti); • <u>modifiche edilizie strutturali che comportino un aumento di superficie dei locali</u> nei quali si insediano o sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande. • <u>Trasferimenti in altri locali</u>, anche se di attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri. <p>Il requisito di cui al punto a) deve essere asseverato da Tecnico abilitato a tale funzione.</p>
4.	Sostenibilità ambientale	<p>Nell'esercizio dell'attività dovranno essere adottate in modo continuativo le seguenti pratiche di sostenibilità ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione di elettrodomestici a 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>nuove aperture</u> (anche nel caso di attivazione della somministrazione di

		<p>risparmio energetico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non utilizzo di stoviglie di plastica in materiale non biodegradabile; - rispetto delle modalità di raccolta dei rifiuti fissate dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il gestore del Servizio. 	<p>alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti);</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>modifiche edilizie strutturali che comportino un aumento di superficie dei locali</u> • <u>Trasferimenti in altri locali, anche se di attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri.</u> <p>Il rispetto di quanto indicato dovrà essere autocertificato dal titolare/legale rappresentante.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 7 – Ambito di applicazione

1. E' assoggettato a programmazione l'esercizio dell'attività di somministrazione qualora avvenga:

a) Nelle attività diverse da quelle elencate al successivo articolo, anche se stagionali, nonché negli altri casi di esclusione previsti nel presente atto e dalla normativa vigente;

b) nei locali aperti al pubblico, adibiti esclusivamente all'attività di somministrazione a mezzo distributori automatici ed appositamente attrezzati.

2. E' altresì assoggettato ai criteri di programmazione l'esercizio dell'attività di somministrazione che avvenga nell'ambito di circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e per i quali si applicano, in particolare, le disposizioni cui all'art. 3, comma 5, del d.p.r. n. 235 del 2001.

Art. 8 Attività di somministrazione di alimenti e bevande escluse dai criteri di programmazione

1. I criteri di programmazione non si applicano all'apertura degli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 26 luglio 2003 n. 14, con le seguenti ulteriori specificazioni:

a) esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;

Ai fini dell'esclusione dall'applicazione dei criteri le attività di cui sopra devono essere collocate all'interno dei complessi medesimi e pertanto, con accessi non diretti dalla pubblica via;

b) in tutti i casi in cui l'attività è effettuata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso ecc.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti due condizioni:

- l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
- la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale nella quale è inserita.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della L.R. n. 14/2003, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio od eseguita dal vivo non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione;

c) negli esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali ed autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti purché si concretizzino tutte le seguenti condizioni:

- l'impianto di distribuzione di carburanti sia dotato del sistema del "post-pay", di cui all'art. 2 – commi 2 e 2bis, della L. n. 496/99;
- l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
- l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'U.T.F.;

e) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della legge Emilia Romagna 5/7/1999 n. 14, nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici e privati;

f) attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. f della L.R. 14/2003):

sono incluse le attività di somministrazione svolte nell'ambito delle strutture di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003, svolte in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa;

g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 14/2003. Trattasi di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della L. 135/2001. In virtù di questa deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non è assoggettata ai criteri di programmazione comunale.

Alle attività di bed & breakfast di cui alla lett. d) dell'art.2, c.4 della L..R. 14/2003, in virtù della disciplina contenuta all'art. 13 della L. n. 16/2004, è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificatamente indicati nel suddetto art. 13;

h) le attività di somministrazione alimenti e bevande temporanee di cui all'art 10 della legge Emilia Romagna 26/07/2003 n. 14;

i) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore. Al riguardo si precisa che:

- per “somministrazione al domicilio del consumatore” si deve intendere l’organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate;
- per “domicilio del consumatore” si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.

2. L’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al precedente comma, ad esclusione delle lettere h), i), è vincolato al collegamento funzionale e logistico con le attività sopraindicate che devono risultare prevalenti. Tali attività non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all’attività principale cui si riferiscono.

3. I presenti criteri non si applicano inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente e nel rispetto dei limiti ivi previsti.

Art. 9 Autorizzazioni rilasciabili in deroga ai criteri comunali in attuazione delle direttive regionali

1. In attuazione delle direttive approvate dalla Giunta Regionale, è ammesso il rilascio di autorizzazioni, in deroga ai presenti criteri di programmazione , esclusivamente nei seguenti casi:

- a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all’art. 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14;
- b) nell’ambito di progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico.

2. Dette autorizzazioni sono vincolate alle strutture per cui vengono rilasciate e non sono trasferibili altrove.

TITOLO III - TIPOLOGIE PARTICOLARI DI ATTIVITA’

Art.10 - Attività stagionali

1. Le autorizzazioni stagionali, ai sensi dell'art. 4 co.7 L.R. n. 14/2003, corrispondono ad attività svolte per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni nell'arco di ciascun anno solare. Tali periodi devono essere riportati sull'autorizzazione.
2. Le attività stagionali sono soggette all'osservanza dei criteri di programmazione nella stessa misura di quella prevista per gli esercizi a carattere annuale.

Art. 11 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione alle condizioni indicate di seguito e previa presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
2. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse. Il periodo, in ogni caso non può essere superiore ai trenta giorni consecutivi.
3. Il dichiarante oppure il soggetto designato quale responsabile incaricato di seguire direttamente l'attività di somministrazione devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa.
4. L'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, delle norme di sicurezza, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità. Non sono, invece, richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
5. La somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico richiede esclusivamente il rispetto dei requisiti morali di cui all'art.71 del D.Lgs. 59/2010, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza (cfr. art. 10 co. 3 legge regionale citata).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 12 - Disciplina dei piccoli trattenimenti

1. Ai sensi dell'art.12, comma 2, della legge regionale n.14 del 2003, le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, come meglio definito di seguito.
2. Vanno intesi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
 - l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione dei trattenimenti danzanti.
3. I titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande consentono in riferimento a quanto sopra:
 - a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - b) limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza ed afflusso non superiori a 100 persone, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che:
 - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
 - non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo od intrattenimento. I locali, pertanto, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
 - non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
 - non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni.
- 4) Nello svolgimento di piccoli trattenimenti devono, in ogni caso, essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi.

Art. 13- Somministrazione di bevande alcoliche

1. Per comprovate esigenze di interesse pubblico l'Amministrazione Comunale può adottare un provvedimento di divieto di somministrazione di bevande alcoliche:

- come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area ovvero come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art.9 del TULPS;
 - per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.
2. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche a mezzo di distributori automatici.

Art. 14 - Utilizzo di aree esterne

1. L'utilizzo di area esterna - sia pubblica che privata - ubicata nelle immediate vicinanze del locale di pubblico esercizio deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, codice della strada e tutela della quiete pubblica.
2. Le distese estive su area privata sono subordinate alla presentazione di apposita comunicazione corredata dalla planimetria dell'area nonché dalla dichiarazione di disponibilità della medesima da parte del proprietario o, qualora trattasi di parte condominiale, dal nulla-osta dell'Amministratore.
3. Le distese estive su area pubblica o su area privata ad uso pubblico sono subordinate al rispetto del Regolamento Comunale di occupazione del suolo pubblico ed alle prescrizioni inserite nelle relative concessioni di suolo o convenzioni.
4. La collocazione all'esterno del locale di tavoli e tavolini da utilizzare per la somministrazione nel periodo estivo può essere consentita purché siano garantiti i seguenti requisiti:
 - l'area di somministrazione deve essere delimitata mediante fioriere o pannelli in modo che sia interrotto in essa il transito dei passanti;
 - di norma le aree di somministrazione dovranno essere realizzate lontano da strade o piazze ad alta intensità di traffico automobilistico, diversamente

dovranno essere protette mediante siepi o pannelli di altezza non inferiore a m. 1,8;

- l'area dovrà essere pavimentata senza soluzioni di continuità in modo che possano essere facilmente asportati i residui di cibo o altri rifiuti;
- per le somministrazioni estive degli esercizi di tipo Ristorazione classica, Brasserie e annesse a produzioni artigianali (come definite nelle "Linee Guida sui requisiti comuni per attività di produzione alimenti-bevande dell'Az. USL di Reggio Emilia) dovrà essere allestita la copertura dell'area mediante strutture anche amovibili in modo che durante il consumo, i cibi ed i tavoli apparecchiati non possano essere lordati dalle deiezioni dei volatili.

5. Il titolare del pubblico esercizio dovrà dichiarare l'esistenza dei requisiti elencati al comma 4 sopra riportato all'atto della richiesta o della presentazione della comunicazione a seconda dello specifico caso di cui al comma 2 e 3 del presente articolo.

TITOLO V – NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 Disciplina transitoria

1. Le domande di autorizzazione, inoltrate al Comune in data anteriore all'entrata in vigore dei presenti criteri di programmazione e per le quali non si sia ancora iniziata la relativa istruttoria, saranno esaminate sulla base dei criteri riportati negli articoli precedenti.

Art.16 Disposizioni finali e validità dei criteri di programmazione

1. Le disposizioni contenute nei presenti criteri di programmazione entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente atto cessano di avere efficacia i precedenti criteri di programmazione approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 08.11.2005, nonché le norme sul procedimento adottate con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30.06.2006 in contrasto con i presenti criteri o comunque non più applicabile alla luce della nuova disciplina.

3. La validità dei criteri di programmazione di cui al presente documento è fissata in 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono approvati e rimangono comunque in vigore fino all'adozione di nuove norme che li rendano inapplicabili.

4. I presenti criteri di programmazione potranno comunque essere rivisitati anche prima della scadenza, sulla base degli effetti prodotti dalla nuova regolamentazione.

Art. 17 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché ai vigenti regolamenti comunali.



ALLEGATO: “individuazione zona castello”.

